

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MANCA, LA LOGGIA, BETTAMIO,
PASTORE, TERRACINI, D'ALÌ, FILOGRANA, TOMASSINI,
GRECO, MANFREDI, DE ANNA, GAWRONSKI, MUNGARI,
SCHIFANI, TONIOLLI, TRAVAGLIA, LAURO, MAGGIORE,
CAMBER e SELLA DI MONTELUCE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 GIUGNO 1998

Interpretazione autentica dell'articolo 6 della legge 27 dicem-
bre 1990, n. 404, concernente il trattamento economico del
personale militare in ausiliaria

ONOREVOLI SENATORI. - Il personale militare (Ufficiali, Sottufficiali, graduati e militari di truppa) in ausiliaria, durante la permanenza in detta posizione, godono di un particolare trattamento in relazione al loro *status*.

Essi, infatti, sono costantemente a disposizione del Governo, per essere all'occorrenza impiegati presso l'Amministrazione di appartenenza e addirittura presso altra Amministrazione pubblica che ne faccia richiesta. Essi, altresì, sono assoggettati a particolari vincoli e limitazioni per quanto concerne la loro libera attività (non possono, ad esempio, assumere impieghi, retribuiti o no, presso organismi, enti, società che hanno rapporti con l'Amministrazione).

Su detto trattamento operano anche gli aumenti per perequazione automatica *ex lege* 27 dicembre 1983, n. 730, e successive modificazioni.

Al termine del periodo di ausiliaria - cinque anni - viene operata la liquidazione del trattamento pensionistico definitivo e in tale sede, sinora (e cioè da circa quindici anni), gli aumenti perequativi automatici di cui sopra non sono stati mai riassorbiti, atteso che l'importo del predetto ultimo trattamento non deriva da una riliquidazione della voce pensione direttamente collegata a miglioramenti stipendiali di carattere generale - attribuiti al personale in attività di servizio di pari grado e anzianità - bensì risulta determinato secondo particolari modalità stabilite, rispettivamente per gli Ufficiali ed i Sottufficiali, dall'articolo 44 della legge 19 maggio 1986, n. 224, e dall'articolo 46 della legge 11 maggio 1983, n. 212.

I relativi provvedimenti pensionistici sono stati registrati dalla Corte dei conti e sono in piena conformità alle disposizioni impartite in merito dal Ministero del tesoro (cfr. Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - IGOP - prot. n. 115732 del 6 aprile 1995).

Recentemente la Corte dei conti ha emesso una pronuncia che si discosta dalla linea interpretativa di cui sopra, innovando sostanzialmente in una materia di tanta delicatezza e rinnegando quanto gli uffici di controllo della stessa Corte avevano sempre ritenuto legittimo.

Si è venuto così a determinare, inopinatamente, una situazione di grave pregiudizio e profondo turbamento per tutto il personale militare in ausiliaria, ivi compreso quello appartenente ai corpi di polizia a *status* militare, atteso anche il rilevante danno che loro deriverebbe.

Modificare oggi una interpretazione pacificamente adottata dall'Amministrazione per circa quindici anni, con il pieno conforto del Ministero del tesoro e della stessa Corte dei conti, si appalesa abnorme e del tutto singolare, in assenza di nuovi provvedimenti che possano giustificarla.

Si viola ogni principio di certezza del diritto e di correttezza nei rapporti tra Pubblica amministrazione e i suoi dipendenti. Il provvedimento che si propone mira a mantenere valida la linea di condotta sinora seguita dall'Amministrazione e ad evitare così un inutile contenzioso che sicuramente si attiverebbe con soccombenza dell'Amministrazione stessa. Si eviterebbe, inoltre, una assurda disparità di trattamento tra coloro

che hanno già avuto la liquidazione definitiva del proprio trattamento pensionistico e coloro che sono cessati o cesseranno dalla posizione di ausiliaria dal gennaio 1998, e tutto ciò in base ad una normativa che non ha subito alcuna modifica legislativa, e, si ripete, ha avuto costante e pacifica interpretazione dal 1983 al 1997.

Il provvedimento che si propone non comporta alcun onere aggiuntivo per due ordini di motivi:

1. perchè si tratta di norma avente natura squisitamente «interpretativa»;
2. perchè la norma stessa è stata da sempre interpretata dalla Pubblica amministrazione nel senso proposto.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 6, comma 2, lettera *b*), n. 3), della legge 27 dicembre 1990, n. 404, dopo le parole «trattamento economico aggiuntivo», sono aggiunte le seguenti: «nonchè degli incrementi attribuiti, nel tempo, sul trattamento di quiescenza a titolo di perequazione automatica per adeguamento al costo della vita, ai sensi dell'articolo 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, e dell'articolo 24 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni ed integrazioni;».

2. Gli effetti della presente legge decorrono dal 1° gennaio 1985.